



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 334 del 21 LUG. 2015

**OGGETTO: VIZZI' Salvatrice Maria ed altri contro il Comune di Castelvetrano. Definizione transattiva.**

L'anno duemila quindici il giorno ventuno del mese di Luglio in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		pres.	ass.
ERRANTE Felice Junior	- - Sindaco	X	
CALCARA Paolo	- - Assessore		X
STUPPIA Salvatore	- - Assessore	X	
SEIDITA Salvatore	- - Assessore	X	
RIZZO Giuseppe	- - Assessore	X	
MATTOZZI Matilde	- - Assessore	X	
INZIRILLO Filippo	- - Assessore		X

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. <sup>PAOLO NASALE</sup> ~~Livio Elia Maggio~~.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

**CHE**, con sentenza di 1° grado n. 67/2010, il Tribunale di Marsala, in accoglimento della domanda *prime cure* avanzata dai signori **VIZZI Salvatrice**, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori ..... e ..... , rappresentati e difesi dall'Avv. Gianni Caracci, aveva condannato il Comune di Castelvetro al pagamento della somma di € 758.240,00, oltre interessi legali maturati e maturandi e spese di lite, nonché di registrazione della sentenza;

**CHE**, in esito all'impugnazione promossa dal Comune di Castelvetro avverso la suddetta decisione, con successiva sentenza n. 222/2015 (cfr. all. A), la Corte di Appello di Palermo, nell'accogliere l'appello promosso dalla civica Amministrazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Vasile, ha riformato la sentenza di 1° grado n. 67/2010, condannando gli appellati, signori **VIZZI Salvatrice**, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori ..... e ..... , alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellato Comune;

**VISTA** la nota pec, prot. gen. n. 23453 del 19.6.2015 (cfr. all. B), con la quale l'Avv. Gianni Caracci, del foro di Marsala, per conto e nell'interesse degli appellati signori Vizzi Salvatrice ed altri ha manifestato l'intendimento di rinunciare ad interporre ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza della Corte di Appello n. 222/2015, subordinando detta volontà alla rinuncia, da parte del Comune di Castelvetro e del suo procuratore costituito, Avv. Francesco Vasile, ai compensi ed alle spese liquidate dalla Corte Territoriale in complessive € 29.300,00, offrendo la minor somma di € 15.000,00 omnia;

**VISTA** la nota pec, prot. n. 1055 del 26.6.2015 (All. C), con la quale l'Avv. Francesco Vasile, facendo salvo ogni provvedimento dell'A.C., ha manifestato disponibilità a definire la vicenda mediante il pagamento della somma di € 17.000,00 omnia;

**VISTA** la nota, prot. n. 1056 del 26.06.2015 (All. D), riscontrata positivamente dal Signor Sindaco il successivo 29.06.2015, con la quale l'avv. Francesco Vasile, nel relazione all'A.C., ha manifestato l'opportunità per l'Ente di definire la vicenda, rinunciando al maggiore compenso dovuto ex lege 247/2012 e ex art. 9 D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, chiedendo, al contempo la liquidazione, in suo favore, delle spese generali di competenza dell'A.C., bilanciando, in siffatto modo, il sacrificio richiesto al solo Professionista in cambio di un sicuro beneficio goduto dall'Ente, così posto al riparo dall'alea del minacciato ricorso per Cassazione in un giudizio risarcitorio di rilevante valore economico (oltre € 1.000.000,00);

**VISTA** la nota pec, protocollo n. 1066 del 29.6.2015 (All. E), con la quale l'Avv. Gianni Caracci, nella spiegata qualità, ha accettato di definire transattivamente la vicenda, con obbligo dei propri clienti, signori Vizzi Salvatrice ed altri, a corrispondere all'Ente la complessiva somma di € 17.000,00, con rinuncia al ricorso per Cassazione e con accollo integrale delle spese di registrazione delle due sentenze n. 67/2010 e n. 222/2015;

**RITENUTO** utile per il Comune di Castelvetro accettare la superiore proposta transattiva mediante incameramento nelle casse dell'Ente della somma di € 17.000,00, previa rinuncia da parte dei signori Vizzi Salvatrice ed altri, tutti eredi del defunto Di Maio Paolo, alla proposizione di ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza n. 222/2015, con conseguente definitiva accettazione della stessa, da formalizzare unitamente all'obbligo a fornire all'Ente le quietanze di pagamento delle imposte di registrazione delle decisioni di primo e secondo grado, rimanendo il relativo onere e costo a totale carico dei signori Vizzi Salvatrice ed altri, nulla dovendo l'Ente corrispondere all'erario ai superiori titoli;

**RITENUTO**, altresì, di dover accogliere l'istanza formulata dall'Avv. Francesco Vasile con nota prot. n. 1056 del 26.06.2015, relativa alla rinuncia, da parte del Comune di Castelvetro, alle somme di propria pertinenza, quali spese generali giudizialmente liquidate in € 2.897,25 nella sentenza n. 222/2015, ritenendo equo e conforme alla legge n. 114/2014 distrarle in favore del procuratore costituito, il quale, nell'esprimere parere favorevole alla definizione della vicenda nell'interesse del Comune, ha rinunciato al suo maggior compenso;

**RITENUTA**, per quanto detto, l'opportunità di definire la vicenda in via transattiva, acquisendo formale atto di rinuncia al ricorso per Cassazione avverso la decisione n. 222/2015 della Corte di Appello di Palermo alle condizioni sopra precisate, incaricando dei necessari incumbenti il Coordinatore dell'Avvocatura comunale;

**VISTO** il parere attestante la regolarità tecnica in uno alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L.n. 174/2012;

**CONSIDERATA** l'opportunità del presente provvedimento

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

## **D E L I B E R A**

per i motivi di cui in narrativa

1) **ACCETTARE**, come accetta, la soluzione transattiva della vertenza in premessa indicata, mediante incameramento della complessiva somma di €. **17.000,00** (euro diciassettemila,00) che i Signori Vizzi Salvatrice ed altri, in solido tra loro, tutti eredi di Di Maio Paolo, meglio generalizzati nella decisione n. 222/2015 della Corte di Appello di Palermo, dovranno corrispondere al Comune di Castelvetro, formalizzando atto di rinuncia al promuovendo ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza, obbligandosi, contestualmente a fornire all'Ente le quietanze di pagamento delle imposte di registrazione delle decisioni di primo e secondo grado in narrativa specificate, rimanendo il relativo onere e costo a totale Loro integrale carico;

2) **ACCETTARE**, come accetta, la rinuncia, da parte del Comune di Castelvetro, alla somma di € 2.897,25 (euro duemilaottocentonovantasette,25) quali spese generali giudizialmente liquidate con sentenza n. 222/2015, distraendo detto importo in favore del procuratore costituito, Avv. Francesco Vasile, al quale la stessa andrà liquidata unitamente ai compensi di propria competenza, transattivamente rideterminati nella minor somma di €. 17.000,00 (euro diciassettemila,00), comprensiva degli oneri fiscali a Suo carico;

3) **INCARICARE** il Coordinatore dell'Avvocatura comunale alla formalizzazione degli obblighi tutti scaturenti dalla presente deliberazione a carico dei signori Vizzi Salvatrice ed altri, tutti eredi del defunto Di Maio Paolo, sì come meglio generalizzati nella sentenza n. 222/2015 della Corte di Appello di Palermo;

4) **DISPORRE**, che copia del presente atto deliberativo, in uno agli allegati, venga trasmesso, per quanto di competenza, al Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria ed al il Dirigente del Settore Affari Generali del Comune di Castelvetro.